



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 44 del 24/04/2003

DECRETO COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA AMBIENTALE 10 aprile 2003, n. 56

Impianto di compostaggio di Molfetta. Proroga autorizzazione all'esercizio ex art. 28 Dlgs n. 22/97 e successive integrazioni e modificazioni.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il D.P.C.M. del 20.12.2002, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato prorogato, fino al 31/12/2003, lo stato di emergenza in materia ambientale nel territorio della regione Puglia.

Vista la normativa di emergenza e da ultimo l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2003, n. 3271, con particolare riferimento ai poteri, anche di deroga, espressamente conferiti.

Viste le note prot. n. 87 del 17.1.2003 e n. 488 del 25.3.2003, acquisite all'ufficio rispettivamente al n. prot. 804/2003 a al n. prot. 2522/2003, con le quali l'Impresa Ing. O. Mazzitelli s.p.a., in qualità di concessionaria del Comune di Molfetta per l'impianto di compostaggio ubicato in cd. Torre di Pettine nel territorio di quel Comune, avanza istanza per il rilascio della proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto per i rifiuti urbani codice CER 200301.

Visto il precedente decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 224 del 12 luglio 2002, di autorizzazione all'esercizio dell'impianto di compostaggio di Molfetta.

Considerato che, in assenza di impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati a servizio dei bacini di utenza BA1 e BA2, permane l'esigenza di perseguire nell'immediato ogni possibile riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica, attraverso la massima utilizzazione degli impianti di titolarità pubblica per il trattamento e recupero in esercizio.

In forza dei poteri conferiti,

DECRETA

1. Ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 22/1997, è autorizzata, fino al 31.12.2003, la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto pubblico di compostaggio di Molfetta, gestito dalla soc. Concessionaria Ing. O. Mazzitelli s.p.a., della potenzialità massima di 270 ton./die, su più turni di lavoro, a servizio prioritariamente dei comuni costituenti i bacini di utenza BA1 e BA2, con le prescrizioni tutte dei precedenti atti autorizzativi, per il trattamento dei seguenti rifiuti non pericolosi:

a) rifiuti compostabili, nella misura minima di 50 ton./die, per la produzione di compost con le caratteristiche indicate negli allegati alla legge 19.10.1984 n. 748, con la prescrizione che non venga destinato allo smaltimento nella discarica controllata a servizio del bacino BAI, una aliquota superiore al

30% dei relativi rifiuti in ingresso:

a1) rifiuti urbani

- frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolta separatamente (rifiuti biodegradabili di cucine e mense), codice CER 200108;
- rifiuti dei mercati codice, CER 200302;
- legno non contenente sostanze pericolose, codice CER 200138;
- carta e cartone, codice CER 200101;
- rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi, codice CER 200201;
- fanghi di depurazione acque civili assimilati, codice CER 190805;

a2) rifiuti speciali, ove assimilati (in mancanza di effettiva assimilazione agli urbani, il relativo trattamento è subordinato alla specifica autorizzazione della competente Provincia):

- scarti di tessuti vegetali, codice CER 020103
- segatura, trucioli, frammenti di legno e sughero, codici CER 030101 - 030105 - 030301;
- rifiuti di origine vegetale derivanti da attività agroindustriale, codici CER 020304 - 020501 - 020701 - 020702 - 020704;
- rifiuti da fibre tessili grezze, codice CER 040221;
- deiezioni animali, comprese lettiere, codice CER 0200106;
- scarti di legno non impregnato, codice CER 150103 - 030199;
- carta e cartone, codice CER 150101;
- fibra e fanghi di carta, codice CER 030309 - 0303010 - 030311;
- contenuto dei prestomaci, codice CER 0200102;
- fanghi di depurazione, codice CER 190812 - 190814 - 190606 - 020201 - 0202004 - 020301 - 020305 - 020403 - 020502 - 020603 - 020705 - 030302 - 040107;
- ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali, codice CER 100101 - 10102 - 100103 - 100115 - 100117.

b) rifiuti urbani indifferenziati, codice CER 200301, nei limiti della capacità impiantistica residua e limitatamente a servizio dei comuni dei bacini BA1 e BA2, con la prescrizione che non venga destinato allo smaltimento nella discarica controllata a servizio del bacino BA1, una aliquota superiore al 50% dei relativi rifiuti in ingresso.

2. Deve essere garantita la gestione e la lavorazione separata dei rifiuti compostabili e dei rifiuti indifferenziati;

Il presente provvedimento è notificato, per l'esecuzione, al Comune di Molfetta e all'Impresa O. Mazzitelli s.p.a., concessionaria del comune di Molfetta, nonché è trasmesso alle Autorità per la gestione dei rifiuti urbani dei bacini BA1 e BA2, alla Regione Puglia, alla Provincia di Bari, al Prefetto di Bari, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Commissario Delegato
Presidente della Regione Puglia
Raffaele Fitto
